



# COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

Numero 40 Del 26-09-2017

## COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

**Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE;**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **19:40**, nella sede del Comune di Stienta, previ avvisi scritti e inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE Avv. FERRARESE ENRICO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. MEDICI ANGELO il quale procede all'appello nominale. Risultano

FERRARESE ENRICO	P	BASSI MATTEO	P
BARUFFALDI ROLANDO	P	TROTTO LORELLA	P
BARAZZUOLI GIULIA	P	GUIDETTI BEATRICE	P
ZAMBERLAN ILARIA	P	DALLA TORRE EMILIO	P
FRATTI IVAN	P	FELLONI ERIKA	P
PAVANELLI RICCARDO	P	GANZERLA DAVIDE	A
FURINI MAURO	P		

Presenti n. 12, Assenti 1

Assessori esterni:

MALAVASI RICCARDO	P
FRANCHI MARCO	P
GARATO MARINA	P
FOGAGNOLO ALESSANDRA	P

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.

BARAZZUOLI GIULIA

ZAMBERLAN ILARIA

FELLONI ERIKA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del giorno dell'odierna adunanza

**PARERI** – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

**Regolarità Contabile Favorevole** - in data:20-09-2017

Il Responsabile del servizio finanziario F.to DE TOMAS CRISTINA

**Regolarità Tecnica Favorevole** - in data:20-09-2017

Il Responsabile del servizio F.to RAFFAGNATO LORENZO



Relaziona il Sindaco, che ricorda che il punto all'ordine del giorno era stato rinviato da una precedente seduta, ritenendo di riformulare il rimborso con riferimento alla tariffa dell'epoca della concessione rivalutata e non con riferimento alla tariffa al momento della retrocessione. Dà lettura della proposta di deliberazione e denota che è stato scelto un sistema graduale di rimborso per rispetto di un principio di giustizia sostanziale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento di polizia cimiteriale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2468 del 19 maggio 1993 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 27 giugno 2003;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18 aprile 2016, esecutiva, sono state apportate alcune successive modifiche e integrazioni al Regolamento al fine di regolamentare ,con migliore equilibrio fra il diritto al rimborso del concessionario rinunciatario e la necessità di disporre di manufatti liberi per soddisfare il fabbisogno di sepolture private, le modalità di rimborso della tariffa concessoria in caso di retrocessione anticipata della concessione prima della sua scadenza;

Ritenuto opportuno modificare i criteri di calcolo del rimborso ancorandolo in percentuale al valore della tariffa all'epoca della concessione, rivalutata alla data della retrocessione, anzichè al valore della tariffa in vigore all'epoca della retrocessione, come attualmente previsto e inoltre precisare che il limite massimo del rimborso è dato dalla tariffa in vigore al momento della concessione, rivalutata al momento della retrocessione;

Considerato pertanto necessario apportare le seguenti modifiche e integrazioni all'art. 43-bis del suddetto Regolamento:

### **Formulazione attuale**

#### Art. 43-bis

#### (Retrocessione concessione)

1. E' consentita, previo atto del Responsabile del Settore Tecnico, la retrocessione al Comune dell'area o loculo cimiteriale oggetto di concessione.

Nel caso di retrocessione di area cimiteriale il Comune rimborserà la tariffa di concessione nei seguenti termini:

- entro due anni dalla concessione, l'80% della tariffa in vigore alla data della retrocessione;
- dal 3° anno in poi e fino al 10° anno, il 65% della tariffa in vigore alla data della retrocessione;
- dal 11° anno in poi e fino al 15° anno, il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione;
- dal 16° anno in poi e fino al 20° anno, il 30% della tariffa in vigore alla data della retrocessione;

- dal 21° anno in poi e fino all'anno precedente la scadenza della concessione, il 15% della tariffa in vigore alla data della retrocessione;
- per l'ultimo anno di concessione non è previsto alcun rimborso.

2. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita quando il loculo non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia trasferita in altra sede. Il valore di rimborso è determinato applicando i criteri di cui al comma 1.

3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie, dovranno essere riconsegnati, previa accurata pulizia e disinfezione, al Comune che ne può disporre per la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

4. In ogni caso, la corresponsione del rimborso determinato ai sensi dei commi che precedono, è subordinato ad apposita perizia dell'Ufficio tecnico sulle condizioni di conservazione della sepoltura. Dal valore spettante potrà essere detratta la somma necessaria ad eventuali interventi di ripristino.

## Proposta di modifica

### Art. 43-bis

#### (Retrocessione concessione)

1. E' consentita, previo atto del Responsabile del Settore Tecnico, la retrocessione al Comune dell'area o loculo cimiteriale oggetto di concessione.

Nel caso di retrocessione di area cimiteriale il Comune rimborserà la tariffa di concessione nei seguenti termini:

- entro due annui dalla concessione, l'80% della **tariffa in vigore alla data della concessione, rivalutata fino alla data della retrocessione;**
- dal 3° anno in poi e fino al 10° anno, il 65% della **tariffa in vigore alla data della concessione, rivalutata fino alla data della retrocessione;**
- dal 11° anno in poi e fino al 15° anno, il 50% della **tariffa in vigore alla data della concessione, rivalutata fino alla data della retrocessione;**
- dal 16° anno in poi e fino al 20° anno, il 30% della **tariffa in vigore alla data della concessione, rivalutata fino alla data della retrocessione;**
- dal 21° anno in poi e fino all'anno precedente la scadenza della concessione, il 15% della **tariffa in vigore alla data della concessione, rivalutata fino alla data della retrocessione;**
- per l'ultimo anno di concessione non è previsto alcun rimborso.

2. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita quando il loculo non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia trasferita in altra sede. Il valore di rimborso è determinato applicando i criteri di cui al comma 1.

**2-bis. In ogni caso, il valore del rimborso non può superare l'importo della tariffa in vigore al momento della concessione, rivalutata al momento della retrocessione.**

3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie, dovranno essere riconsegnati, previa accurata pulizia e disinfezione, al Comune che ne può disporre per la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

4. In ogni caso, la corresponsione del rimborso determinato ai sensi dei commi che precedono, è subordinato ad apposita perizia dell'Ufficio tecnico sulle condizioni di conservazione della sepoltura. Dal valore spettante potrà essere detratta la somma necessaria ad eventuali interventi di ripristino.

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49-1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. e integrazz.;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto nelle premesse, le seguenti modifiche e integrazioni all'art. 43-bis del Regolamento di Polizia cimiteriale (in grassetto le modifiche apportate):

“Art. 43-bis

(Retrocessione concessione)

1. E' consentita, previo atto del Responsabile del Settore Tecnico, la retrocessione al Comune dell'area o loculo cimiteriale oggetto di concessione.

Nel caso di retrocessione di area cimiteriale il Comune rimborserà la tariffa di concessione nei seguenti termini:

- entro due anni dalla concessione, l'80% della **tariffa in vigore alla data della concessione, rivalutata fino alla data della retrocessione;**
- dal 3° anno in poi e fino al 10° anno, il 65% della **tariffa in vigore alla data della concessione, rivalutata fino alla data della retrocessione;**
- dal 11° anno in poi e fino al 15° anno, il 50% della **tariffa in vigore alla data della concessione, rivalutata fino alla data della retrocessione;**
- dal 16° anno in poi e fino al 20° anno, il 30% della **tariffa in vigore alla data della concessione, rivalutata fino alla data della retrocessione;**
- dal 21° anno in poi e fino all'anno precedente la scadenza della concessione, il 15% della **tariffa in vigore alla data della concessione, rivalutata fino alla data della retrocessione;**
- per l'ultimo anno di concessione non è previsto alcun rimborso.

2. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita quando il loculo non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia trasferita in altra sede. Il valore di rimborso è determinato applicando i criteri di cui al comma 1.

**2-bis. In ogni caso, il valore del rimborso non può superare l'importo della tariffa in vigore al momento della concessione, rivalutata al momento della retrocessione.**

3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie, dovranno essere riconsegnati, previa accurata pulizia e disinfezione, al Comune che ne può disporre per la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

4. In ogni caso, la corresponsione del rimborso determinato ai sensi dei commi che precedono, è subordinato ad apposita perizia dell'Ufficio tecnico sulle condizioni di conservazione della sepoltura. Dal valore spettante potrà essere detratta la somma necessaria ad eventuali interventi di ripristino.”.

Di dichiarare, previa votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.to FERRARESE ENRICO

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MEDICI ANGELO

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il segretario comunale  
F.to MEDICI ANGELO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione

E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami

E' stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art.135 del D.lgs 267/2000, il \_\_\_\_\_ con nota prot. N. \_\_\_\_\_

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza Comunale, il \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to MEDICI ANGELO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Comunale, il \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MEDICI ANGELO